DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2022, n. 1215

R.D. n. 1775/1933, art. 35. Modalità di calcolo e determinazione del canone annuo per le utenze di acqua pubblica di grandi derivazione relative agli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio.

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio, Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Autorità Idraulica e confermata dal Dirigente della Sezione opere pubbliche e infrastrutture, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del T.U. sulle acque e impianti elettrici;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DPCM 12.10.2000 "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" che ha decretato l'attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 112/1998 sin dal 01.01.2001;
- l'art. 24 della la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 5 maggio 2009, n.42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

CONSIDERATO CHE:

- tra l'elencazione delle utenze di acqua pubblica è descritto, alla lett. g del co. 2 del' art. 6 del R.D. n.
 1775/1933 anche la costituzione di scorte idriche a fini di sollevamento a scopo di riqualificazione energetica;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, all'art. 18, co. 10 ha recentemente specificato che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante è l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.";
- tale sistema rientra tra le tecnologie che consentono sfruttare al meglio la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile poiché consente di sopperire alla intrinseca intermittenza di tale produzione.
 Così l'accumulo idroelettrico consente di assorbire energia elettrica dalla rete di trasporto nazionale nelle occasioni di "sovradisponibilità" (della fonte rinnovabile) e di colmare i temporanei squilibri di dispacciamento in occasione di indisponibilità della fonte energetica rinnovabile e/o comunque in occasione di necessità delle rete;
- i decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "decreto governance PNRR") convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021 definisce il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale degli investimenti complementari e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- tra le misure di maggiore rilievo per il settore energetico è presente una marcato indirizzo alla semplificazione dei i processi autorizzativi per la costruzione di nuovi impianti dedicati all'utilizzo di fonti rinnovabili, il repowering degli esistenti (in misura limitata!) e i sistemi di accumulo;
- a questo proposito, il medesimo decreto-legge, stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture PNRR e PNIEC (allegato I-bis) e le opere ad essi connesse costituiscano interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

 l'art. 31-quater del citato decreto legge Integra la definizione di impianti FER presente nel D.Lgs. 387/2003 (art. 2, co. 1, lett. b D.Lgs. n. 387/2003) introducendo, tra questi, anche gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio.

RICHIAMATA

- l'istanza (prot. PU-2402 del 22/07/2021 (acquisita al prot. AOO_064/11874 del 03/08/2021) e successivamente integrata/aggiornata con nota prot. PU-1022 del 09/03/2022 (acquisita al prot. prot. AOO_064/5883 del 30/03/2022) di concessione di grande derivazione di acqua, ex artt. 6 e 7 del R.D. n. 1775/1933 dall'invaso "Serra del Corvo" e finalizzata alla realizzazione di impianto di pompaggio puro con accumulo idroelettrico;
- la nota prot. 20278 del 27/06/2022 (acquisita al prot. AOO_064/11479 del 28/06/2022) pervenuta dal Ministero della Transizione Ecologica inerente all'avvio del procedimento per Autorizzazione Unica ex art. 12, co. 3 D.Lgs. n. 387/2003, relativa ad impianto di pompaggio puro con accumulo idroelettrico presso l'invaso "Serra del Corvo" nel Comune di Gravina in Puglia;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- nell'ordinamento regionale non si applica la normativa statale concernente canoni in materia di uso di acque pubbliche, dato che il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito precise competenze statali a regioni, province, comuni, comunità montane ed enti locali, ricomprendendovi funzioni normative (primarie e secondarie), organizzative e strumentali;
- l'autonoma previsione, riportata all'art. 6 del R.D. 1775/1033, quale "grande derivazione" di acque pubbliche, della "costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia" (quando ecceda i "litri 100 al minuto secondo"), accanto, tra gli altri usi, alla "produzione di forza motrice" (lett. a) o agli "usi industriali" (lett. e, per la quale, peraltro, questo "termine" va inteso "con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente previsti" nello stesso art. 6), vale ad attribuire rilievo allo specifico uso (riqualificazione di energia), in sè solo considerato, consentendo di qualificare la relativa "utenza" quale "grande derivazione", ma non costituisce elemento logico sufficiente per assimilare tout-court tale uso a quello "igienico" L. n. 36 del 1994, ex art. 18, comma 1, lett. g). La norma di cui all'appena citato art. 18, co. 1, lett. g), infatti, prevede quale "utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendi" unicamente il caso in cui la concessione riguardi solo tale utilizzo, non quindi l'ipotesi in cui la richiesta riguardi un utilizzo diverso;
- l'art. 18 della abrogata legge n. 36/1194 non contempla, tra la determinazione dei canoni per utenze di acqua pubblica, ivi indicati, un canone specifico attribuito all'uso di riqualificazione di energia (uso di acque per l'esercizio di impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio – sollevamento a scopo di riqualificazione di energia);
- non è possibile, peraltro, assimilare il canone previsto per "uso igienico" a quello da utilizzarsi per "usi riqualificazione di energia" poiché il R.D. n. 1775/19933, art. 6, comma 3, considera specificamente la fattispecie della "derivazione ... ad uso promiscuo" imponendo di assumere (ivi "quale limite" scriminante la nozione di "grande derivazione", oggetto specifico della disposizione) "quello corrispondente allo scopo predominante", con ciò offrendo un ulteriore elemento in ordine alla evidente impossibilità di assimilare il canone per l'"uso igienico" con il "canone per l'uso di riqualificazione di energia". Inoltre, non appare sostenibile l'assimilabilità all'"uso igienico" in ordine alla riduzione del canone prevista dall'art. 18 lett. d) del comma 1, essendo tale agevolazione limitata al riuso dell'acqua pubblica assentita ad "uso industriale", rivelandosi, peraltro difficilmente concepibile un riuso (comunque da favorire) di acqua ad uso propriamente "igienico";
- l'utilizzo dell'acqua derivata per scopi di "riqualificazione di energia" impone, invece, di tener comunque conto, a fini interpretativi, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche" realizzate attraverso il pompaggio di acqua e, conseguentemente, di ricollegare il canone dovuto a tale specifica utilizzazione, comunque di produzione di energia elettrica. Tale circostanza è anche riconducibile al rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento (art. 3 Cost.) non potendosi ravvisare differenze nella posizione del concessionario della derivazione di acque a seconda che esso sfrutti il "salto" naturale ovvero lo determini con il pompaggio della "scorta idrica" (accumulo) all'uopo costituita;

- per l'uso idroelettrico/forza motrice della risorsa idrica il relativo canone annuo è commisurato alla potenza nominale annua concessa, espressa in kW;
- la potenza nominale annua concessa per tali impianti è il prodotto della portata massima derivata espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto, espresso in metri) per il valore della accelerazione di gravità, qui convenzionalmente assunto pari a 9,81 m/s²;
- è possibile, in via analogica rispetto al favore dimostrato dal legislatore nazionale rispetto al riuso delle acque (desumibile Legge 5 gennaio 1994, n. 36, laddove prevede all'art. 6, comma 2, lett. e), quale sostituito dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 26 ed art. 18, co. 1 lett. d)) tenere conto che le derivazioni idriche per uso riqualificazione di energia attraverso pompaggio puro idroelettrico intrinsecamente adottano il ricircolo della acqua derivata/pompata, prevedendo "incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo", per il concessionario che attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo";
- non rinvenendosi vincoli rispetto alla individuazione, rimessa ad ogni Regione, degli incentivi ovvero delle agevolazioni ritenuti più idonei ad incentivare il riuso/riutilizzo della risorsa idrica derivata è possibile tener conto della particolare tecnologia offerta dagli impianti di pompaggio puro idroelettrico che producono energia elettrica/forza motrice attraverso il pompaggio delle acque assentite ad-hoc, anche in misura percentuale (per esempio 15%) da utilizzare per determinare la "potenza nominale di pompaggio" sulla quali commisurare il canone concessorio per le derivazioni idriche ad uso "riqualificazione dell'energia";

RITENUTO CHE:

- in assenza di una specifica disposizione sui canoni per la derivazioni idriche a servizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio risulti opportuno definire le modalità di calcolo del canone concessorio per tale tipologia di suo, dovuto ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933;
- è possibile definire il criterio per la determinazione del canone annuo per le derivazioni idriche ad uso riqualificazione di energia attraverso pompaggio puro idroelettrico nel senso di commisurarlo alla potenza nominale annua di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto, espresso in metri), per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/s²;
- è possibile applicare in via analogica il principio stabilito nel co. 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1194 ovvero quello dell'adeguamento dei canoni al tasso di inflazione programmato, attraverso l'esercizio delle funzioni svolte dalla Regione Puglia a mente dell'art. 24 della L.R. n. 17/2000, anche al canone per la derivazioni idriche a servizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio;
- al fine di assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo è stato sviluppato l'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione) in conformità al Regolamento (CE) n. 1708/2005 del 20 ottobre 2005;
- tale indice è comunemente assunto, anche negli atti di programmazione economica di portata nazionale e comunitaria, come indicatore, anche in forma programmata, per "misurare" la convergenza delle economie dei Paesi membri dell'Unione Europea ed ha in comune con l'indice d'inflazione programmata i seguenti elementi: la rilevazione dei prezzi, la metodologia di calcolo, la base territoriale e la classificazione del paniere;
- è possibile utilizzare il medesimo indice IPCA programmato quale strumento di aggiornamento annuale del medesimo canone unicamente nelle annualità in cui lo stesso indice risulta positivo. Nelle annualità in cui l'indice è negativo non si procede all'aggiornamento del canone annuale.
- il canone così come rideterminato secondo la disciplina di cui innanzi costituisce la base per i successivi aggiornamenti;
- il canone annuo è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e sarà posto a carico del soggetto obbligato sin dal 1 gennaio dell'anno relativo;

RITENUTO, INOLTRE:

di preminente interesse della Regione Puglia procedere, nelle more di una compiuta e generale revisione

della disciplina regionale in ordine alle procedure di concessione della risorsa idrica e del connesso monitoraggio delle medesime, procedere a:

- stabilire, ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, l'importo unitario del canone annuo relativo alle derivazioni idriche per l'uso di riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio in € 1.10 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto, espresso in metri) per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/s² (metri al secondo per secondo);
 - avvalersi dell'indice l'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione) programmato per i futuri aggiornamenti del ridetto canone;

per tutto quanto innanzi,

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Valutazione	di	impatto	di	i genere
-------------	----	---------	----	----------

and an analysis of Service
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:
☐ diretto
☐ indiretto
• neutro

Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. f) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:

- 1. di fare proprio ed approvare tutto quanto espresso in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Di stabilire, nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in ordine alle procedure di concessione della risorsa idrica e del connesso monitoraggio delle medesime, che:
 - a) ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, l'importo unitario del canone annuo relativo alle derivazioni idriche per l'uso di riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio è stabilito in € 1.10 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione

- massime degli invasi superiore e inferiore (salto, espresso in metri) per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/ s2 (metri al secondo per secondo);
- b) il canone annuo minimo relativo alle derivazioni idriche per l'uso di riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio è pari a € 1.000,00 (canone minimo);
- c) in aderenza al principio fissato dal D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, dal 1.1.2024 i canoni stabiliti con il presente atto sono aggiornati, entro il 31 dicembre di ogni anno, solo in caso di indice IPCA positivo, per l'anno di riferimento, maggiorando i canoni in misura pari al ridetto indice IPCA programmato relativo all'anno in corso. Nelle annualità in cui l'indice IPCA programmato è negativo il canone, per l'annualità relativa, resta invariato. Il canone, così come annualmente aggiornato, è posto a carico del soggetto concessionario sin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. Di demandare alla Sezione opere pubbliche e infrastrutture i successivi conseguenziali adempimenti.
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente *ad-interim* del Servizio autorità idraulica (Antonio V. Scarano)

Il Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture (Giovanni Scannicchio)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture (dott. Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente (avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio,
 Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di fare proprio ed approvare tutto quanto espresso in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante del presente dispositivo.

- 2. Di stabilire, nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in ordine alle procedure di concessione della risorsa idrica e del connesso monitoraggio delle medesime, che:
 - d) ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, l'importo unitario del canone annuo relativo alle derivazioni idriche per l'uso di riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio è stabilito in € 1.10 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto, espresso in metri) per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/s2 (metri al secondo per secondo);
 - e) il canone annuo minimo relativo alle derivazioni idriche per l'uso di riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio è pari a € 1.000,00 (canone minimo);
 - f) in aderenza al principio fissato dal D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, dal 1.1.2024 i canoni stabiliti con il presente atto sono aggiornati, entro il 31 dicembre di ogni anno, solo in caso di indice IPCA positivo, per l'anno di riferimento, maggiorando i canoni in misura pari al ridetto indice IPCA programmato relativo all'anno in corso. Nelle annualità in cui l'indice IPCA programmato è negativo il canone, per l'annualità relativa, resta invariato. Il canone, così come annualmente aggiornato, è posto a carico del soggetto concessionario sin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. Di demandare alla Sezione opere pubbliche e infrastrutture i successivi conseguenziali adempimenti.
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta ANNA LOBOSCO Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO